

Cassa Raiffeisen Val Badia
Società Cooperativa

***Politiche in materia di assetti organizzativi,
gestione delle operazioni e controlli interni sulle
attività di rischio e conflitti di interesse nei
confronti di soggetti collegati***

*Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre 2012
Aggiornamento del 29 agosto 2013
Aggiornamento del 08.01.2015*

INDICE SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI	5
2.1. Consiglio di Amministrazione	5
2.2. Direttore Generale	6
2.3. Collegio Sindacale.....	7
2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte	7
3. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI.....	9
3.1. Censimento dei soggetti collegati	9
3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati	10
4. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	12
4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti	12
4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza	13
4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie	14
4.4. Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo	15
5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI ...	16
5.1. Verifica soggetto collegato	16
5.2. Verifica limiti di rischio	16
5.3. Classificazione dell'operazione	17
5.4. Iter deliberativi	18
6. LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO.....	19
6.1. Il livello di propensione al rischio ed i limiti prudenziali	20
7. I PROCESSI DI CONTROLLO	21
7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio	21
7.2. Superamento dei limiti	22
7.3. Il ruolo delle Funzioni di Internal Audit e di Conformità	22
8. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE.....	24
8.2. Gestione dei conflitti di interesse del "personale più rilevante"	24
9. I FLUSSI INFORMATIVI	25
10. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	26
11. L'ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA POLICY.....	27

1. **PREMESSA**

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, di cui al Titolo V, Capitolo 5, della Circolare Banca d'Italia 27 dicembre 2006, n. 263 (la "**Circolare 263**"), con delibera del 14 giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Cassa Raiffeisen Val Badia- Società Cooperativa (la "**Banca**") ha adottato il documento "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" (di seguito la "Procedura") in cui sono disciplinati i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati.

In un'ottica di razionalizzazione complessiva dell'impianto procedurale, la Procedura disciplina anche le operazioni che, sebbene non rilevanti ai fini della Circolare 263, ricadono nell'ambito di applicazione degli artt. 2391 del codice civile, 136 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e 44 dello Statuto Sociale.

A completamento della suddetta Procedura ed in attuazione della citata disciplina, sono definite dalla Banca le presenti "Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" (di seguito la "**Policy**").

Gli obiettivi del presente documento sono:

- definire ruoli e responsabilità degli Organi e delle Funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati;
- istituire il processo organizzativo atto a identificare e censire in modo completo i soggetti collegati (gestione del perimetro dei soggetti collegati) ed individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- illustrare le modalità di gestione delle operazioni con soggetti collegati;
- definire il livello di propensione al rischio con riferimento all'operatività verso soggetti collegati coerente con il profilo strategico della Banca;
- istituire i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;

- illustrare i principali flussi informativi identificati.

Nell'ambito del presente documento sono utilizzate le medesime definizioni adottate nelle "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse" alle quali si rimanda.

2. RUOLO E RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

La definizione degli indirizzi, l'adozione delle misure attuative, la gestione delle operazioni, nonché i controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, richiedono il coinvolgimento di una pluralità di Organi e Funzioni aziendali, di cui di seguito si riportano i principali ruoli e responsabilità.

2.1. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della definizione, approvazione e revisione della presente Policy, nonché degli indirizzi per la relativa applicazione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce il livello di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, fissando il limite complessivo di esposizione verso i soggetti collegati stessi;
- approva i limiti prudenziali definiti per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- approva le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- approva il piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- approva i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- garantisce che la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia dei suddetti processi di controllo siano periodicamente verificate, che i risultati di tali verifiche siano portati a conoscenza del medesimo Organo e, nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive;
- assicura che vengano allocati in modo chiaro ed appropriato compiti e responsabilità rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni;
- assicura che venga approntato un sistema di flussi informativi che consenta un'adeguata gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, delibera le operazioni con soggetti collegati nel rispetto dei poteri delegati e delle disposizioni contenute nella Procedura e nella

presente Policy.

Nell'ambito dell'Organo Amministrativo, l'Amministratore Indipendente designato interviene nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, svolgendo un ruolo di valutazione, supporto e proposta nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento, nella Procedura e nella presente Policy.

2.2. Direttore Generale

Il Direttore Generale è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, secondo gli indirizzi strategici dettati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Direttore Generale:

- propone al Consiglio di Amministrazione il livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, la relativa soglia di attenzione, nonché i limiti prudenziali per l'assunzione di attività di rischio nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Consiglio di Amministrazione le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- propone al Consiglio di Amministrazione un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- definisce i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e procedure interne;
- verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo delle attività di rischio e delle operazioni con soggetti collegati, provvedendo al suo adeguamento in relazione alle carenze o anomalie riscontrate;
- definisce le responsabilità delle Funzioni aziendali coinvolte in modo che siano chiaramente attribuiti i relativi compiti e siano prevenuti potenziali conflitti di interesse;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli Organi aziendali ed alle Funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati;
- è coinvolto nel processo di delibera delle operazioni con soggetti collegati, in funzione del sistema dei poteri delegati adottato;
- fornisce supporto all'Amministratore Indipendente nella fase pre-deliberativa e deliberativa delle operazioni con soggetti collegati.

2.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale può essere coinvolto nella fase deliberativa delle operazioni con soggetti collegati ed esercita, in ordine al processo di controllo interno sulle attività di rischio ed i conflitti di interesse, le facoltà previste dalla normativa secondaria, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza del processo e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Per lo svolgimento delle proprie verifiche, il Collegio Sindacale si avvale delle Funzioni di controllo interne, le quali forniscono adeguati flussi informativi sia sui profili organizzativi, sia su quelli metodologici e quantitativi.

In particolare, il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione del processo di controllo interno;
- esprime un parere sul piano di rientro predisposto in caso di superamento dei limiti di rischio;
- analizza i flussi informativi messi a disposizione da parte degli altri Organi aziendali e delle Funzioni di controllo interno;
- formula osservazioni e proposte agli Organi competenti.

2.4. Le Funzioni aziendali coinvolte

Nell'ambito del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati sono inoltre coinvolte le seguenti Funzioni aziendali:

- *Funzioni proponenti*: diverse a secondo del processo aziendale interessato, curano la fase pre-deliberativa, avviando l'istruttoria propedeutica all'esecuzione di una operazione con soggetti collegati.
- *Ufficio Controlli/ Risk Controller* gestisce il perimetro dei soggetti collegati, mediante l'identificazione e il continuo aggiornamento delle informazioni inerenti i soggetti collegati.
- *Ufficio Fidi*: in quanto funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sui grandi rischi, gestisce il censimento dei soggetti collegati nel sistema informativo, curando i relativi collegamenti.
- *Ufficio Contabilità generale*: cura le segnalazioni delle attività di rischio e delle operazioni verso soggetti collegati a Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.
- *Ufficio Controlli/ Risk Controller, Funzione di Conformità e Funzione Internal Audit*: sono gli attori coinvolti nei processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle

disposizioni normative interne adottate.

3. IL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI

3.1. Censimento dei soggetti collegati

Ai sensi delle nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, la Banca deve censire le parti correlate e, nei limiti dell'ordinaria diligenza, individuare i relativi soggetti connessi. A tal fine, la norma prevede che i soggetti qualificabili come parti correlate hanno il dovere di cooperare con la Banca in modo da consentire un censimento corretto e completo dei loro soggetti collegati.

La Banca si è dotata allo scopo di una procedura informatica che, oltre a supportare il censimento dei soggetti collegati, consente di identificare le relazioni fra parte correlata e relativi soggetti connessi, nonché di registrare le relative movimentazioni e monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio.

L'iter per il censimento dei soggetti collegati adottato dalla Banca prevede che, Ufficio Controlli/Risk Controller, al momento della nomina ovvero dell'assegnazione dell'incarico ad un Esponente aziendale provvede a raccogliere la dichiarazione relativa ai soggetti collegati per il tramite di uno specifico modulo di attestazione denominato "Modello di rilevazione delle informazioni degli Esponenti Aziendali" (di seguito anche "modulo di attestazione"), in cui lo stesso Esponente Aziendale comunica sotto la propria responsabilità i soggetti ad esso connessi¹.

Il modulo di attestazione consente di acquisire le informazioni finalizzate ad adempiere oltre che alle disposizioni contenute nella Circolare 263, anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB e del principio contabile internazionale IAS 24.

Nell'ambito del modulo di attestazione, l'Esponente dichiara:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, direttamente o indirettamente controllate, anche congiuntamente;
- le società nelle quali svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo e le eventuali società controllate e controllanti;
- gli stretti familiari² e le entità (società e imprese) da questi controllate;
- gli affini fino al secondo grado³.

¹ L'indicazione da parte dell'esponente dei soggetti a lui riconducibili è un obbligo a cui lo stesso non può sottrarsi che deriva dal rapporto con la banca, che, in virtù delle disposizioni a cui è assoggettata, considera l'ottenimento di tali informazioni come necessario e non accessorio nell'ambito del rapporto con l'esponente.

² Ai fini prudenziali, l'applicabilità dell'art. 136 TUB è estesa anche ai figli, al coniuge, al convivente more uxorio e relativi figli.

³ Pur non essendo considerati soggetti collegati, ai sensi delle disposizioni di Vigilanza la Banca tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il modulo è compilato e sottoscritto dall'Esponente Aziendale, con il supporto dell'Ufficio Controlli/Risk Controller, che potrà avvalersi peraltro di tutte le fonti di informazione disponibili, sia interne che esterne (archivi aziendali, Centrale Rischi, Centrale dei Bilanci, etc.), per integrare le informazioni acquisite dall'Esponente.

Le informazioni richieste tramite il modulo di attestazione sono considerate minimali ai fini del censimento in procedura, sulla base delle specifiche funzionali identificate per procedere anche al censimento dei soggetti collegati che non risultano al momento della rilevazione clienti della Banca.

In particolare, per le persone fisiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- cognome e nome;
- luogo e data di nascita;
- codice fiscale.

Per le persone giuridiche sarà obbligatorio indicare quantomeno:

- intestazione;
- Partita Iva;

Ricevuti tutti i moduli di attestazione debitamente compilati e firmati, l'Ufficio Fidi procede al censimento delle informazioni nella già richiamata procedura informatica che consente la gestione delle anagrafiche dei Soggetti Collegati, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Nell'attività di censimento l'Ufficio Fidi ha cura di assicurare la coerenza con le informazioni acquisite in precedenza inerenti le connessioni economiche e giuridiche.

Nella definizione dei collegamenti, l'Ufficio Fidi dovrà tener conto delle eventuali contestazioni⁴ in essere riferite ai soggetti censiti, al fine di assoggettare anche tale tipologia di rapporti alle disposizioni previste dalla Procedura e dalla presente Policy.

La Banca mette a disposizione delle Funzioni aziendali competenti, mediante procedura informatica, l'elenco e le informazioni inerenti i Soggetti Collegati.

3.2. Aggiornamento del perimetro dei soggetti collegati

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla Normativa di Vigilanza è assolutamente necessario tenere continuamente aggiornato il perimetro dei soggetti collegati della Banca.

⁴ Ai fini della presente Policy, si considerano le cointestazioni dove almeno un soggetto cointestato è allo stesso tempo soggetto collegato.

A tal proposito, è responsabilità del singolo Esponente aziendale comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute di cui sia a conoscenza che possono comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati. In particolare, deve comunicare le variazioni ovvero le necessità di integrazioni alle informazioni rilasciate.

La comunicazione della variazione potrà essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di attestazione, debitamente sottoscritto dall'Esponente, ovvero resa nota in sede di Consiglio e quindi riportata nel verbale della seduta. In questa ultima ipotesi, il Segretario del Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere uno stralcio del verbale all'Ufficio Fidi per il necessario censimento delle informazioni.

Semestralmente l'Ufficio Fidi effettuerà un controllo di congruenza tra quanto dichiarato dall'Esponente e quanto rinvenibile dall'analisi delle connessioni giuridiche ed economiche, nonché dalle banche dati esterne a disposizione. Le eventuali variazioni rilevate, prima del relativo censimento, dovranno essere sottoposte alla validazione da parte degli Esponenti aziendali interessati, tramite la sottoscrizione di un nuovo modulo di attestazione.

Ad ogni modo, con frequenza almeno annuale, l'Ufficio Controlli/Risk Controller provvederà a richiedere agli Esponenti Aziendali di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere una specifica dichiarazione di conferma o aggiornamento.

L'Ufficio Fidi provvede a censire nel sistema informativo le informazioni oggetto di variazione.

4. IL PERIMETRO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1. Perimetro delle operazioni rilevanti

Così come disciplinato nell'ambito della Procedura, coerentemente con le disposizioni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, si definisce operazione con Soggetti Collegati qualunque transazione compiuta dalla Banca che comporti l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo.

Sono da ricomprendere in tale fattispecie:

- finanziamenti attivi;
- passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali;
- operazioni su partecipazioni;
- acquisti;
- operazioni su immobili;
- operazioni di raccolta diretta;
- finanza per la clientela;
- contratti/accordi intese di natura commerciale, convenzioni per la distribuzione di prodotti e servizi, altri accordi;
- servizi finanziari/ di pagamento;
- servizi accessori;
- assunzione del personale.

Le operazioni di cui all'elenco, in linea con quanto previsto dalla normativa e disciplinato dalla Procedura possono essere classificate nel seguente modo:



<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le Operazioni il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%.
<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	Si considerano operazioni di minore rilevanza le operazioni concluse con soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza.
<i>Operazioni ordinarie</i>	Sono da considerarsi operazioni ordinarie le operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
<i>Operazioni di importo esiguo</i>	Costituiscono operazioni di importo esiguo quelle il cui controvalore unitario non ecceda l'importo di € 250.000

La Banca non si avvale della possibilità di deliberare operazioni in situazioni di urgenza.

4.2. Criteri di individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza

Costituiscono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con soggetti collegati il cui controvalore, in rapporto al patrimonio di vigilanza della Banca, sia superiore alla soglia del 5%, applicabile in funzione della tipologia di operazione considerata.

La Banca qualifica, in ogni caso, quali operazioni di maggiore rilevanza quelle che, a prescindere dall'importo, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Sono inoltre da considerarsi sempre di maggiore rilevanza le operazioni straordinarie e le operazioni di acquisto e vendita di partecipazioni, nonché le operazioni di assunzione del personale e compravendita immobili che coinvolgano un soggetto collegato.

Al contrario, non rientrano in tale categoria gli acquisti, le operazioni di apertura e di variazione delle condizioni del conto corrente e del deposito a risparmio, i servizi finanziari/ di pagamento, i servizi accessori e talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini , etc.).

4.3. Criteri di individuazione delle operazioni ordinarie

La Banca ha definito le condizioni in funzione delle quali classificare un'operazione come ordinaria. A tal proposito, l'operazione deve rispettare le condizioni di seguito riportate:

- rientrare nella normale operatività di business della banca (es. concessione di finanziamenti, operazione di finanza per la clientela, ecc.) per la quale siano previsti un processo e poteri delegati determinati;
- essere conclusa a condizioni standard o di mercato rientranti nel limite dei poteri delegati attribuiti alla direzione;
- essere conclusa con l'utilizzo di uno schema contrattuale standard predisposto dalla Federazione Cooperative Raiffeisen;

Con tali premesse, purché aventi le caratteristiche di cui sopra, vengono ricomprese nell'ambito della categoria "operazioni ordinarie" le seguenti:

a) operazioni attive:

- ogni finanziamento fino ad Euro 1.000.000
- ogni proroga di finanziamento fino ad Euro 1.000.000;
- sconfinamenti e proroga rate arretrate rientranti nelle competenze della direzione e purché nel limite per le "operazioni rilevanti";

b) transazioni su rapporti esistenti, in particolare su conti correnti e libretti di risparmio

- movimenti in avere ed in dare su conti correnti, indipendentemente dalla forma tecnica (versamenti, prelievi, bonifici, pagamenti, ecc.)
- versamenti e prelievi da libretti a risparmio senza limitazione di importo

c) nuove operazioni (*Neugeschäft*)

- operazioni di raccolta fresca, indipendentemente dalla forma tecnica fino all'importo di Euro 2.000.000 per operazione;
- operazioni rientranti nell'attività in titoli in nome e per conto della clientela fino all'importo di Euro 2.000.000 per operazione e per singola persona fisica o giuridica quale soggetto collegato;
- la sottoscrizione di obbligazioni della Banca fino all'importo di Euro 2.000.000 per operazione e per singola persona fisica o giuridica quale soggetto collegato;
- operazioni giuridiche di alto tipo fino all'importo di Euro 500.000 (incarichi, appalti, acquisti e vendite di immobili, ecc.)

Stante l'applicazione del sistema oggettivo di condizioni di cui sopra, possono invece considerarsi sempre ordinarie le operazioni di apertura di conto corrente e deposito a risparmio, i servizi finanziari/ di pagamento, i servizi accessori e talune operazioni di finanza per la clientela (gestione deposito titoli, gestione contratto per prestazione servizi di investimento, ricezione e trasmissione di ordini , etc.).


Le Funzioni proponenti della Banca individuano il carattere di ordinarietà dell'operazione facendo ricorso ai criteri sopra esposti. Esse formalizzano nella proposta di delibera gli elementi che comprovano il carattere di ordinarietà evidenziando i necessari riferimenti interni.

4.4. Criteri di individuazione delle operazioni di importo esiguo

In considerazione dei limiti previsti agli articoli 35 e 41 dello Statuto e delle deliberazioni assunte con l'approvazione della presente Policy (cfr. par. 6.1), sono da ritenersi sempre esigue le operazioni di acquisto e la locazione passiva di immobili.

5. IL PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Il processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati si articola nelle seguenti fasi:



Si descrivono di seguito le attività previste per le diverse fasi.

5.1. Verifica soggetto collegato

A prescindere dalla tipologia di operazione in corso, la Funzione proponente verifica, accedendo al sistema informativo, se la controparte è un soggetto collegato, rispetto al quale, infatti, risulta da applicare la disciplina interna in materia di attività di rischio e operazioni con soggetti collegati.

In particolare, per alcune tipologie di operazioni la procedura gestionale di riferimento è in grado di segnalare in automatico se la controparte è un soggetto collegato, producendo un apposito segnale di *alert* nel momento in cui la Funzione proponente richiama nella suddetta procedura il codice identificativo anagrafico della controparte.

Per altre tipologie di operazioni, invece, dove la procedura gestionale di riferimento non assiste l'identificazione del soggetto collegato, la Funzione proponente è comunque responsabile di effettuare una interrogazione in Anagrafica al fine di accertare la presenza di eventuali soggetti collegati.

5.2. Verifica limiti di rischio

In presenza di soggetti collegati, la Funzione Proponente verifica il rispetto dei limiti prudenziali sanciti nella "Procedura" e altresì richiamati nel presente documento (cfr. par. 6.1).

Per le attività di rischio, nel caso in cui il controvalore nominale dell'operazione, sommato alle esposizioni già in essere nei confronti del medesimo gruppo di soggetti collegati, comporti il mancato rispetto dei limiti prudenziali, la Funzione Proponente informa tempestivamente il Direttore Generale e l'Ufficio Controlli/Risk Controller dell'impossibilità di eseguire l'operazione, predisponendo un report in cui sono riepilogati i risultati dell'analisi istruttoria e le caratteristiche dell'operazione stessa.

La Funzione proponente deve esimersi dall'esecuzione dell'operazione ove l'esposizione della Banca verso la totalità dei soggetti collegati superi il limite complessivo di esposizione sancito dal Consiglio di Amministrazione. Il superamento del limite è comunicato tempestivamente alle strutture aziendali da parte dell'Ufficio Controlli/Risk Controller.

In entrambe le ipotesi, il Direttore Generale, di concerto con l'Ufficio Controlli/Risk Controller può svolgere ulteriori approfondimenti, al fine di valutare l'opportunità di dare corso all'operazione in oggetto, mediante l'acquisizione di appropriata garanzia⁵ prestata da soggetti indipendenti dai soggetti collegati ed il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito del prestatore⁶.

5.3. Classificazione dell'operazione

Nel caso di operazioni che rispettano i limiti prudenziali ovvero per le quali non è prevista la verifica dei limiti di rischio, la Funzione proponente:

- a) verifica se l'operazione ricada nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB, accertando, con il supporto del sistema informativo, se il soggetto collegato risulti rilevante anche ai fini di tale articolo;
- b) contestualmente constata se l'operazione è di minore o maggiore rilevanza, anche in considerazione di eventuali cumuli con altre operazioni omogenee ovvero

⁵ Ai sensi delle "Politiche di gestione del rischio di credito" approvate dal Consiglio di Amministrazione, la Banca persegue l'obiettivo di contenere il rischio di credito anche attraverso l'acquisizione di garanzie.

Nelle "Disposizioni attuative del Regolamento del Credito" la Banca ha individuato come tipologie di garanzie accettabili le garanzie ipotecarie, reali finanziarie e personali.

In tale contesto, la normativa individua le specifiche tipologie di garanzia riconosciute come CRM e introduce il concetto di "ammissibilità", ovvero definisce i requisiti che queste devono possedere al momento della loro acquisizione, e che devono essere mantenuti durante tutto il ciclo di vita delle stesse, per essere utilizzate ai fini della mitigazione del rischio con benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale.

A tal riguardo, la Banca ha adottato un sistema per la gestione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito che consente di presidiare efficacemente l'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo delle garanzie. I riferimenti normativi interni relativi ai principali requisiti di ammissibilità, nonché la descrizione dei processi relativi all'acquisizione e sorveglianza delle garanzie, sono ampiamente illustrati nel regolamento specifico "Disposizioni attuative del credito: acquisizione e sorveglianza delle garanzie ammissibili ai fini regolamentari" a cui si fa esplicitamente rinvio.

⁶ Ai sensi della Normativa di Vigilanza ed in particolare della disciplina in materia di concentrazione dei rischi, le garanzie personali e finanziarie (nei limiti e alle condizioni in cui sono ammesse) consentono di applicare il principio di sostituzione, ossia di imputare l'esposizione al fornitore di protezione anziché al debitore principale collegato. Ovviamente, affinché il principio di sostituzione possa produrre l'effetto di ridurre l'esposizione verso un determinato insieme di soggetti collegati occorre che il fornitore di protezione non sia direttamente o indirettamente riconducibile al novero dei soggetti collegati in questione.

realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso soggetto collegato⁷;

- c) in caso l'operazione non rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB e non sia di maggiore rilevanza, verifica se l'operazione possa essere considerata "esigua" (non superiori i € 250.000) e pertanto esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura;
- d) nel caso in cui l'operazione non sia esigua, verifica che tale operazione possa essere considerata ordinaria secondo i criteri disciplinati nel par.4.3 e pertanto anch'essa esente dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura.

Al Direttore Generale, ove lo ritenesse opportuno anche alla luce di eventuali ulteriori considerazioni di carattere qualitativo ovvero sulla base dei criteri di individuazione sanciti al par. 4.2, è riservata la facoltà di modificare la classificazione dell'operazione con soggetti collegati attribuendo alla medesima la maggiore rilevanza.

5.4. Iter deliberativi

Le operazioni classificate come esigue o ordinarie, essendo esenti dall'applicazione degli iter deliberativi previsti dalla Procedura, seguono il normale iter disciplinato nell'ambito della normativa di processo della Banca a seconda della tipologia di operazione in oggetto e dei poteri delegati.

In caso di operazioni di maggiore o minore rilevanza (diverse dalle operazioni ordinarie e dalle operazioni di importo esiguo), nella fase pre-deliberativa, la Funzione proponente trasmette l'informativa sull'operazione all'Amministratore indipendente (messa a disposizione presso gli uffici della sede con conferma di ricevimento).

La procedura informatica consente infatti di storicizzare i dati e le informazioni inerenti le operazioni con soggetti collegati concluse con esito di delibera sia positivo che negativo.

⁷ Con riferimento a tale casistica si evidenzia come la procedura consideri automaticamente come cumulate le operazioni relative ad un unico soggetto collegato e non permette di derubricare tali operazioni. Pertanto, al raggiungimento della soglia del 5% del patrimonio di vigilanza, ogni operazione successiva nel corso dell'esercizio sarà considerata di maggiore rilevanza.

6. LA GESTIONE DEI PROFILI DI RISCHIO

Per *rischio inerente le operazioni con soggetti collegati*, si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

In coerenza con le finalità istituzionali, nonché con le politiche interne che definiscono l'appetito al rischio e con il piano strategico, la Banca persegue una strategia generale di gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati improntata ad una assunzione consapevole del rischio, che si estrinseca nel:

- tenere sotto osservazione le esposizioni nei confronti dei soggetti che possono influire in maniera determinante nella gestione aziendale;
- prevenire e gestire i conflitti di interesse che insorgono nei rapporti con soggetti collegati;
- assicurare in via continuativa il rispetto dei limiti per le attività di rischio sanciti dalla normativa, nonché i limiti previsti nello Statuto;
- adottare idonee tecniche di attenuazione del rischio.

Nell'ambito della presente Policy, pertanto, sono individuati gli elementi che caratterizzano l'orientamento della Banca nell'assunzione e gestione del rischio.

In particolare, la Banca definisce una propria propensione al rischio complessiva ed limiti prudenziali per gruppo di soggetti collegati.

L'assunzione dei rischi avviene altresì mediante l'utilizzo di strumenti in grado di garantire la consapevolezza della relativa dimensione e dinamica nel tempo. La Banca pertanto adotta coerenti sistemi di misurazione delle componenti di rischio, promuovendone l'utilizzo nell'ambito dei processi operativi, gestionali e di controllo.

In aggiunta ai suddetti presidi prudenziali, all'interno della Banca viene adottata ogni ragionevole misura per identificare ed attenuare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio e attività nei confronti dei soggetti collegati. In particolare, rientrano fra le dette misure:

- le procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati;
- le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie", adottate ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Circolare 263/06, Sez. VII, Titolo V, Capitolo 4) e volte a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse tra l'attività d'investimento in partecipazioni in imprese non finanziarie e la rimanente attività bancaria, conforme al criterio

della sana e prudente gestione;

- le regole comportamentali in materia di conflitti di interesse sancite nel codice etico adottato dalla Banca.

6.1. Il livello di propensione al rischio ed i limiti prudenziali

La propensione al rischio complessiva è definita dalla Banca in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle attività di rischio verso la totalità dei soggetti collegati.

Tale livello viene fissato nei limiti massimi previsti dalla Circolare Banca d'Italia n. 263 del 2006, limiti ritenuti adeguati per incidenza di attività di rischio sul patrimonio di vigilanza. Qualora l'evoluzione del patrimonio di vigilanza dovesse essere tale da rendere opportuna una minore percentuale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a deliberare in merito.

Il rispetto dei suddetti limiti non fa venir meno l'esigenza che la Banca proceda con particolare cautela nell'approvazione e concessione di operazioni, in particolare quelle che sottendono attività di rischio, valutando con rigore le caratteristiche delle operazioni stesse.

In coerenza con il livello di propensione al rischio definito ed in conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca individua i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi.

In caso di superamento, invece, dei limiti prudenziali nei confronti di un gruppo di soggetti collegati è vietata la concessione di nuove attività di rischio, né tanto meno sono consentiti sconfinamenti.

7. I PROCESSI DI CONTROLLO

7.1. Il monitoraggio dei limiti di rischio

Il monitoraggio del livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali sanciti nella presente Policy è una prerogativa della Banca al fine di assicurare la piena conformità rispetto alle Disposizioni di Vigilanza.

Un efficace monitoraggio presuppone la corretta quantificazione delle attività rischio connesse alle transazioni effettuate dai soggetti collegati.

In tale contesto, l'Ufficio Controlli/RiskController esercita le seguenti attività:

- supporta il Direttore Generale nella definizione del livello complessivo di propensione al rischio inerente le operazioni con soggetti collegati, nonché dei limiti prudenziali definiti per le operazioni nei confronti di una parte correlata e dei relativi soggetti connessi;
- propone al Direttore Generale le modalità attraverso cui monitorare nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- collabora con il Direttore Generale per la predisposizione di un piano di rientro in caso di superamento dei limiti di rischio;
- cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati, monitorando nel continuo il livello complessivo di propensione al rischio ed il rispetto dei singoli limiti prudenziali;
- elabora apposita reportistica direzionale;
- valuta, ove rilevanti per l'operatività aziendale, i rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- verifica la coerenza dell'operatività delle diverse strutture e unità operative della Banca con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne.

In particolare, l'Ufficio Controlli/RiskController ha l'onere di supervisionare l'andamento e l'ammontare complessivo delle attività di rischio, nonché il rispetto dei limiti sanciti nel presente documento. A tal fine, la procedura informatica adottata dalla Banca consente di attuare tale monitoraggio, al fine di verificare la corrispondenza fra i rischi effettivamente assunti ed i limiti stabili dalla Banca sia verso singoli gruppi di soggetti collegati, sia rispetto al livello complessivo di propensione al rischio.

L'attività di monitoraggio condotta l'Ufficio Controlli/RiskController è oggetto di apposita reportistica, con cadenza trimestrale, nei confronti del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio Controlli/RiskController rende periodicamente disponibile il valore di esposizione complessiva nei confronti della totalità dei soggetti collegati, informando tempestivamente le strutture della Banca al fine di consentire l'adozione di adeguate tecniche di attenuazione del rischio in corrispondenza di nuove operazioni di finanziamento da accordare a soggetti collegati.

Stante il ruolo ricoperto l'Ufficio Controlli/RiskController, è comunque compito di ciascuna Unità Organizzativa coinvolta in operazioni con soggetti collegati verificare nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali stabiliti dalla presente Policy ed il rispetto del livello complessivo di propensione al rischio determinato dal Consiglio di Amministrazione.

7.2. Superamento dei limiti

Il rispetto dei limiti prudenziali verso soggetti collegati deve essere assicurato in via continuativa.

Non sono consentite pertanto nuove operazioni che conducono al superamento dei singoli limiti prudenziali, nonché del livello complessivo di attività di rischio a fronte della totalità dei soggetti collegati.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della banca uno o più limiti previsti per le attività di rischio siano superati, esse devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine, la Banca predispone entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro.

L'Ufficio Controlli/RiskController collabora con il Direttore Generale nella predisposizione del piano di rientro. Esso dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, sentito il Collegio Sindacale.

In caso di superamento dei limiti previsti per le attività di rischio, il relativo piano di rientro è trasmesso dall'Ufficio Controlli/RiskController alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fino a quando il rientro dei limiti non risulta ristabilito ad integrazione delle iniziative previste dal piano di rientro si tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno (ICAAP).

Le posizioni nei confronti dei Soggetti Collegati che risultassero eccedenti rispetto ai limiti stabiliti dalle "Nuove disposizioni di vigilanza per le banche" alla data del 31 dicembre 2012 devono essere ricondotte nei limiti prudenziali entro il 31 dicembre 2017. Resta fermo, per l'esponente aziendale socio, l'obbligo di rientrare entro i limiti prudenziali sanciti dall'art. 30 dello Statuto entro i due anni dall'approvazione dello stesso.

7.3. Il ruolo delle Funzioni di Internal Audit e di Conformità

Nell'ambito dei processi di controllo sul corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne definite in materia di gestione delle operazioni con soggetti collegati, un ruolo significativo è attribuito anche alle Funzioni di Conformità e di Internal Audit.

La Funzione di Conformità verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

In particolare, la Funzione di Conformità:

- valuta l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure e sistemi interni adottati dalla Banca;
- fornisce consulenza ed assistenza agli organi aziendali ed alle strutture organizzative interne ai fini dell'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina sui soggetti collegati;
- presenta agli Organi aziendali relazioni sull'attività svolta con indicazioni delle misure adottate per rimediare ad eventuali carenze.

Alla luce dell'entrata in vigore della presente disciplina, la Funzione di Conformità della Banca include tale normativa nel proprio perimetro di riferimento.

La Funzione di Internal Audit valuta nel complesso funzionalità, l'efficienza e l'efficacia i processi di controllo adottati dalla Banca.

In particolare:

- verifica l'osservanza delle politiche interne;
- segnala tempestivamente eventuali anomalie al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse;
- suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

Le attività sopra riportate saranno svolte nel corso degli interventi di revisione interna condotti sui vari processi aziendali secondo il Piano annuale definito.

8. LA GESTIONE DEGLI ALTRI CONFLITTI DI INTERESSE

8.1. Gestione dei conflitti di interesse del “personale più rilevante”

In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell'ambito dei soggetti collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento ad un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari).

In conformità con le disposizioni di Vigilanza, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione a questi fini il cd. “personale più rilevante”, identificato ai sensi delle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Ad essi è richiesto di dichiarare al Direttore Generale le situazioni di interesse nelle operazioni, assunte direttamente o tramite propri familiari, in modo da consentire l'attribuzione delle competenze gestionali del rapporto ai livelli gerarchici superiori.

La Banca ha previsto che per tutte le operazioni in cui sono coinvolti i soggetti di cui sopra, la competenza a deliberare è del Direttore Generale, salvo che l'operazione non rientri nell'ambito dei poteri deliberativi riconosciuti al Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni concluse in cui risulta coinvolto direttamente o indirettamente il cd. “personale più rilevante” sono oggetto di periodica informativa all'Amministratore Indipendente ed al Consiglio di Amministrazione.

Infine, è previsto un controllo periodico da parte del Collegio Sindacale volto a rilevare l'eventuale presenza di operazioni concluse riconducibili al cd. “personale più rilevante”, di cui, nel caso, tiene informato tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

9. I FLUSSI INFORMATIVI

La Banca si dota di un sistema di reporting al fine di consentire agli Organi di governo e controllo di sovrintendere all'attuazione della regolamentazione interna.

Nel rispetto delle disposizioni della Circolare 263, è prevista la predisposizione della reportistica contenente il dettaglio delle operazioni con soggetti collegati distinte per tipologia di classificazione delle operazioni (ordinarie, di maggiore e minore rilevanza, etc.). Essa è prodotta anche con l'ausilio della procedura informatica dedicata, che consente di produrre reportistica contenente i dati inerenti le operazioni registrate nel periodo.

Il Consiglio di Amministrazione cura la predisposizione di un report delle operazioni di maggiore rilevanza concluse, con il dettaglio delle rispettive principali caratteristiche, inviato trimestralmente al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione cura, inoltre, la predisposizione di un report delle operazioni di maggiore rilevanza compiute sulle quali l'Amministratore Indipendente o il Collegio Sindacale ha reso pareri negativi o formulato rilievi, inviato almeno annualmente all'Assemblea dei soci.

Il Direttore Generale cura con il contributo dell'Ufficio Fidi la produzione della seguente reportistica:

- report contenente dati aggregati delle operazioni ordinarie compiute nell'esercizio, inviati all'Amministratore Indipendente con frequenza almeno annuale, per consentire un adeguato monitoraggio ai fini di eventuali interventi correttivi;
- report contenente il dettaglio delle operazioni di minore rilevanza concluse nel corso del trimestre di riferimento, predisposto sulla base delle informazioni provenienti dai singoli organi deliberanti, inviato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- report delle operazioni deliberate da parte del Direttore Generale a favore del cd. "personale più rilevante", trasmesso con cadenza annuale all'Amministratore Indipendente ed al Consiglio di Amministrazione.
- report trimestrale sull'attuazione delle delibere-quadro eventualmente deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Ufficio Controlli/RiskController predispone ed invia con cadenza trimestrale al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione apposita reportistica, in cui sono riepilogati gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta sul rispetto dei limiti prudenziali ovvero sul livello complessivo di propensione al rischio.

10. LE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio, le operazioni, nonché le operazioni di maggiore rilevanza verso soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale tempo per tempo vigente.

In particolare, le segnalazioni riferite alle attività di rischio ed alle operazioni rilevanti sono richiesti con frequenza trimestrale, mentre per le informazioni relative al complesso delle operazioni con soggetti collegati è prevista una frequenza annuale.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

L'Ufficio Amministrazione ha cura di assicurare la produzione e l'invio degli schemi segnaletici nel rispetto della normativa di riferimento.

11. L'ADOZIONE, MONITORAGGIO E ADEGUAMENTO DELLA POLICY

La presente Policy, ad accezione dei relativi allegati, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca, previo motivato parere vincolante dell'Amministratore indipendente e del Collegio Sindacale circa la complessiva idoneità dei presidi procedurali ivi previsti a conseguire gli obiettivi della disciplina vigente in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati.

Prima dell'approvazione, la Policy è stata sottoposta alla valutazione dell'Ufficio Controlli/RiskController che ne ha accertata la congruità e la coerenza dei limiti di rischio ivi fissati. Il Responsabile interno della funzione di Conformità ha, invece, il compito di validare il documento, verificando la sua idoneità ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna.

Con il medesimo iter sono approvate eventuali modifiche o integrazioni sostanziali alla Policy, avuto particolare riguardo a quelle connesse all'eventuale variazione della normativa esterna di riferimento e/o delle tipologie di Soggetti Collegati attualmente considerati rilevanti alla luce dell'operatività della Banca ovvero al fine di promuovere miglioramenti nella gestione dei conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati.

Il presente documento viene comunicato all'Assemblea dei soci e tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Il presente documento trova applicazione dal 31 dicembre 2012.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva la presente Policy, delegando al Direttore generale la predisposizione delle misure idonee a darne attuazione. In particolare – nel primo periodo di applicazione delle regole ivi contenute, considerando anche i tempi di sviluppo ed implementazione della nuova procedura informatica dedicata – sarà cura del Direttore Generale segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali difficoltà operative nell'applicazione delle disposizioni della presente Policy.

Tale documento è sottoposto a revisione in caso di eventi esterni (es. modifiche di carattere normativo ovvero regolamenti/disposizioni di Autorità di Vigilanza) o interni (es. variazioni della struttura organizzativa) rilevanti, ed è rivisto comunque almeno ogni tre anni.